

Codice A1814A

D.D. 23 novembre 2015, n. 3458

Autorizzazione idraulica per intervento di consolidamento della pila centrale del ponte sul Rio Ardana in loc. Ardana nel Comune di Bosio (AL) e contestuale autorizzazione idraulica al mantenimento del manufatto medesimo. Richiedente: Comune di Bosio (AL).

Il Comune di Bosio (AL) con nota prot. 1089 del 31/08/2015 ha presentato istanza (ns. prot. n. 45067 del 04/09/2015) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per intervento di consolidamento della pila centrale del ponte sul Rio Ardana in loc. Ardana, intervento finanziato a seguito degli eventi alluvionali di ottobre-novembre 2014 con il programma adottato con Ordinanza Commissariale n.2/A18.000/217 in data 01/04/2015.

Poiché l'intervento interferisce con il corso d'acqua pubblico e demaniale denominato Rio Ardana è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing. Italo BRUNO, datati luglio 2015, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi e comprensivi della relazione idraulica dell'attraversamento dalla quale lo stesso risulta verificato dal punto di vista idraulico.

Il Comune di Bosio ha approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto con D.G.C. n. 21 del 06/08/2015.

In occasione degli eventi meteorologici dell'ottobre e novembre 2014 le acque del rio hanno eroso la base della pila centrale e la fondazione della spalla destra scalzandole.

Il progetto prevede il consolidamento della pila centrale del ponte mediante la realizzazione di un cordolo di fondazione in calcestruzzo, ancorato al substrato roccioso mediante barre di ancoraggio in acciaio, e di un paramento verticale in c.a. con riempimento dei vani erosi con getto di calcestruzzo; è anche previsto il ripristino della base della spalla destra del ponte mediante getto di calcestruzzo e la pulizia dell'alveo e delle sponde del rio Ardana per un tratto a monte e a valle del ponte con rimozione della vegetazione.

In data 08/10/2015 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. la quota dell'estradosso del cordolo perimetrale in calcestruzzo armato previsto in progetto dovrà essere approfondita al livello del fondo alveo attuale del corso d'acqua;
2. durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere il deflusso del corso d'acqua;
3. è vietato l'accesso nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua;
4. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo di ripulire e ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori.
5. il taglio di essenze arboree sulle sponde, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe, ai sensi dell'art. 96, lett. C del R.D. 523/1904;
6. il materiale proveniente dal taglio della vegetazione non dovrà essere depositato in alveo o sulle sponde, ma dovrà essere rimosso per non creare disordine idraulico.

Visto il Regolamento regionale n. 14/R/2004 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della L.R. n. 12/2004, poiché l'attraversamento esistente interferisce con il corso d'acqua denominato Rio Ardana, questo Settore procederà al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, per gli interventi di ripristino e successivamente della concessione demaniale secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bosio (AL), al mantenimento del manufatto di attraversamento e ad eseguire gli interventi di consolidamento della pila e della spalla e di pulizia dell'alveo secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 3) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 7) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali

variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9) il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno